

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 935

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CURTO, COZZOLINO, DEMASI,
SEMERARO, GRILLOTTI, SPECCHIA, PALOMBO,
PEDRIZZI, VALDITARA, ZAPPACOSTA, BONGIORNO,
BALBONI, DELOGU, MASSUCCO, CONSOLO, BUCCIERO,
CIRAMI, NOCCO, GENTILE, DEGENNARO, CENTARO,
CARUSO Antonino, GRECO, PERUZZOTTI e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, della Case di cura riunite srl con sede in Bari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria *ex lege* n. 95 del 1979 (decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cosiddetta «legge Prodi») della Case di cura riunite srl, per l'accertamento di eventuali gravi irregolarità ed illiceità.

Le Case di cura riunite avviarono la propria attività in campo sanitario il 18 dicembre 1978, in regime di convenzionamento con la regione Puglia. In seguito ad una grave crisi economico-finanziaria, la detta società presentò ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, al fine dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; il procedimento così introdotto ebbe a concludersi con la sentenza del tribunale di Bari, IV sezione, n. 56 del 1995, dichiarativa dello stato di insolvenza. Quindi, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1995, la società fu collocata in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge Prodi, e ne furono nominati gli amministratori. Il regime di amministrazione straordinaria, di durata biennale, fu successivamente prorogato di un anno con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997 e di un ulteriore anno con decreto ministeriale del 24 febbraio 1998. Va pure rilevato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento del 10 febbraio 1998, autorizzò i commissari straordinari a pubblicare su alcuni dei principali quotidiani nazionali un «invito a manifestazioni di interesse nei confronti dei complessi aziendali del gruppo Case di cura riunite srl in amministrazione straordinaria». Emerge immedia-

tamente la prima anomalia sulla quale la Commissione d'inchiesta, ove dovesse, come è auspicabile, essere istituita, dovrà fare chiarezza: ancora oggi non è dato conoscere quali e quante società abbiano, e in che termini, manifestato il proprio interesse all'acquisizione del complesso aziendale del gruppo Case di cura riunite srl. Più dettagliatamente, esaurita la fase informativa, durata più di un anno, i commissari straordinari, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicarono un «avviso di vendita del complesso aziendale della srl Case di cura riunite in amministrazione straordinaria», individuando la data del 30 giugno 1999 quale termine per far pervenire le proprie dichiarazioni di interesse, mentre le offerte irrevocabili e cauzionate dovevano pervenire entro il termine dell'11 ottobre 1999. Anche in questa circostanza, non è stato dato sapere alcunchè sull'esito di questo «avviso di vendita»: chi presentò le offerte? Quale ne era il valore? Come mai nessuna di esse fu ritenuta idonea? Una sola cosa è certa: la formalizzazione di un nuovo «avviso di vendita» pubblicato a fine novembre 1999, dietro autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1999.

Questo autentico «gioiello» della procedura determina «autorevoli» contestazioni da parte di ISVEIMER spa e di Intesa gestione crediti spa. E, pur tuttavia, in tale avviso era previsto che le offerte irrevocabili e cauzionate dovessero pervenire entro il 20 dicembre 1999. Anche per questo avviso, il silenzio più assoluto: nessuna comunicazione ufficiale circa i nominativi delle società offerenti e sulla misura e qualità delle offerte presentate. Si giunge così, attraverso strane

vicende, al terzo ed ultimo tentativo di vendita dell'azienda del gruppo Case di cura riunite srl, con un avviso pubblicato in data 23 febbraio 2000 con il quale i commissari straordinari comunicavano di essere stati autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento del 22 febbraio 2000 a dare corso ad una nuova procedura di vendita. Nell'avviso venivano indicate le caratteristiche delle offerte, secondo una formulazione che, seppure più dettagliata, si richiamava a quella utilizzata nel precedente avviso, già oggetto delle severe censure da parte di ISVEIMER e Intesa. Infatti, per analoghe ragioni e con un più analitico nuovo ricorso, le stesse società hanno adito il TAR del Lazio, con atto del 27 marzo 2000, per l'annullamento, previa sospensiva, della citata nota del Ministero dell'industria datata 22 febbraio 2000, con la quale i commissari sono stati autorizzati a procedere al nuovo tentativo di vendita. Ma la lettura dei ricorsi fa emergere aspetti inquietanti: dietro l'atteggiamento delle ricorrenti vi è il tentativo legittimo di autotutela rispetto all'adozione di provvedimenti illegittimi? Oppure il tentativo di indirizzare le scelte della procedura con il concorso più o meno palese di essa? L'analisi e la verifica dei rapporti pregressi fra i due Istituti e la Case di cura riunite srl farebbero propendere per la seconda ipotesi, atteso che Intesa gestione crediti ha sempre avuto come obiettivo la ricerca di una soluzione che le consentisse di rientrare il più possibile dalla grave esposizione derivata dall'acquisizione del credito di Caripuglia verso la Case di cura riunite srl, ammontante a ben 255 miliardi di lire, oltre interessi. In tal senso, Intesa ha sempre tenuto atteggiamenti da cui emerge palesemente il tentativo di favorire una soluzione che affrancasse il patrimonio immobiliare ipotecato dal concorso di tutti i creditori privilegiati. Peraltro, Intesa aveva sempre ritenuto che le stime di detto patrimonio fossero esageratamente basse, tant'è che nel ricorso al TAR Lazio rilevava

come anomalo il fatto che «la valutazione degli immobili strumentali è precipitata nel tempo: da una valutazione (non comprensiva degli uffici Emmezeta) del piano originario (seconda metà del 1998) pari a complessive lire 165mila milioni si è passati a lire 149mila milioni circa il 31 dicembre 1998 e a lire 109mila milioni nell'ottobre 1999».

Da tanto emerge come Intesa fosse pregiudizialmente contraria alla vendita dell'azienda poichè dal prevedibile ricavato sarebbe derivato un risultato quasi asfittico per la grave esposizione di cui si è detto, oltre alla cancellazione *ex lege* delle proprie ipoteche accese sugli immobili. E ciò fino al giorno prima della chiusura della procedura di vendita iniziata con l'avviso del 23 febbraio 2000. Successivamente la posizione di Banca Intesa cambierà radicalmente, di fatto favorendo l'acquisizione del complesso aziendale Case di cura riunite da parte della CBH spa. Le cause di questo radicale cambiamento di approccio alla questione non possono che essere individuate nella volontà di favorire, attraverso meccanismi ad incastro nella movimentazione dei crediti, una vera e propria operazione di «ingegneria finanziaria» attraverso la quale l'intera operazione di vendita del complesso aziendale delle Case di cura riunite si presenta nella sua vera natura di operazione finanziario/immobiliare, attenta solo agli interessi di un certo ceto creditorio e davvero poco interessata al rilancio dell'azienda e alla gestione dell'emergenza occupazionale (nonostante gli scopi legislativi della procedura di amministrazione straordinaria). Si aggiunga a ciò che la CBH spa entra in campo a tempo abbondantemente scaduto, grazie ad un provvedimento, di cui si dà notizia nel decreto della direzione generale sviluppo produttivo e competitività del 5 maggio 2000, con il quale «i commissari straordinari sono stati autorizzati a differire dal 28 marzo al 4 aprile 2000 il termine di presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto». Trattasi del

classico «vestito su misura», sicchè la CBH spa fu costituita in data 7 marzo 2000, fu iscritta nel registro delle imprese in data 4 aprile 2000 (singolare coincidenza con il decreto richiamato!), mentre l'originario termine di scadenza per la presentazione delle offerte irrevocabili era stato individuato nella data del 28 marzo 2000. Si aggiunga a questi fatti, che sembrano di indubbia gravità, il fatto che la CBH non solo offre 165 miliardi, palesemente insufficienti come parametro di valore del complesso aziendale Case di cura riunite, ma dei 165 miliardi solo circa 70 rappresentano mezzi propri dei soci. Gli altri 100 miliardi fanno parte di un finanziamento «preannunciato» da parte di quel Mediocredito Lombardo spa «strettamente e intimamente» collegato a Banca Intesa, creditore originario delle Case di cura riunite. In altri termini: la citata operazione di ingegneria finanziaria ha fatto sì che l'intera operazione abbia di fatto consegnato nelle mani della banca creditrice la totalità del patrimonio immobiliare di Case di cura riunite, lasciando tutti gli altri creditori, lavoratori per primi, senza alcuna garanzia concreta per il soddisfacimento dei propri crediti, atteso che i 165 miliardi, per altro pare ancora non versati, non possono alleggerire di molto un passivo che sfiora i 900 miliardi. Ma appare quanto mai opportuno che chiarezza e approfondimenti siano fatti anche su una gestione commissariale caratterizzata per alcune anomalie di assoluto rilievo: gestione del personale e assunzione di nuovi lavoratori; lo straordinario aumento del contenzioso collegato a parcelle onerosissime presentate da consulenti scelti sulla base di rapporti di comunanza e amicalità e comunque basate su non idoneamente identificate prestazioni;

gli assurdi ritardi nel deposito dello stato passivo, collegati con insufficiente documentazione probatoria di crediti miliardari; e, per finire, la «chicca» di 46 miliardi «congelati» sino all'esaurimento del contenzioso giudiziario avviato dai lavoratori, in seguito agli illegittimi ed inefficaci licenziamenti collettivi dell'11 maggio 2000, che potrebbero, vincendo i lavoratori il contenzioso, determinare la situazione tragicomica di lavoratori parzialmente risarciti con gli stessi soldi che dovevano essere utilizzati per il pagamento dei loro crediti.

Signori Senatori, i fatti gravi denunciati con questa relazione rappresentano solo la punta di *iceberg* di un sistema sul quale appare quanto mai opportuna una inchiesta parlamentare sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria della Case di cura riunite srl, con sede in Bari, affidata ad un collegio di tre commissari straordinari, di nomina ministeriale, al fine di acquisire ogni elemento utile per accertare che detta procedura si sia svolta nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e nel prevalente interesse pubblico, per consentire l'adozione di ogni più opportuna iniziativa contro eventuali responsabilità. Prima di percorrere la via dell'inchiesta parlamentare, al fine di soddisfare l'esigenza di verità, è stato tentato di portare chiarezza alla vicenda attraverso i normali strumenti ispettivi (interrogazioni e interpellanze) presentate ai passati Governi di centro-sinistra. Visti infruttuosi tali tentativi, e continuando a permanere le condizioni di una improcrastinabile verifica sulla questione, per fare su di essa definitiva luce non rimaneva che la Commissione d'inchiesta. Tutto ciò sarà possibile con il Vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria della Case di cura riunite srl, con sede in Bari, affidata ad un collegio di tre commissari straordinari, di nomina ministeriale, per l'accertamento di eventuali violazioni delle leggi dello Stato, da chiunque commesse.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra i deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché tutti gli atti e documenti utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.